

MARISA MALAGOLI TOGLIATTI

Violenze istituzionali ai minori

Presenterò una breve e non esaustiva elencazione di variabili soggettive e ambientali, per cui il DDL Pillon si porrebbe certamente in contrasto con il principio del superiore interesse del minore come è stabilito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, come già interpretato dal Comitato ONU nel relativo volume sull'art. 3, pubblicato da Unicef e, per l'Italia, dall'art. 117 della Costituzione. L'art.11 del DDL propone una radicale modifica delle attuali normative, prevedendo il diritto del figlio minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e la madre (e quindi con esclusione delle coppie "omogenitoriali"), considerati ambedue in una testuale e "paritetica assunzione di responsabilità e di impegni e in pari opportunità". E' inteso come diritto del minore quello di trascorrere con ciascuno dei genitori tempi paritetici ed equipollenti, salvo quei casi di "impossibilità materiale", e in ragione "della metà del proprio tempo, (compresi i pernottamenti, con ciascuno dei genitori) e salvo i casi di impossibilità dimostrata. La impossibilità materiale è, con ogni probabilità, legata a ragioni di ordine "logistico" e non da altre ragioni: sembra, quindi, che venga dato rilievo a problemi legati alla mancanza di un luogo idoneo per accogliere il proprio figlio, ad esempio, e non ad una perdita di un luogo di riferimento importante ai fini della crescita e della loro educazione. Ciò conduce a facili automatismi e/o a considerare la norma quale applicabile, come linea preferenziale, a genitori con redditi alti e con adeguato patrimonio, in ciò dimenticando che spesso in conseguenza della separazione le due parti, o una di esse, hanno notevoli difficoltà economiche anche e soprattutto nel reperire un alloggio adeguato. Il massimo della determinazione "oggettiva" della proposta di riforma è la previsione che dovrà essere garantita al figlio la permanenza presso ciascuno dei genitori "di non meno di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti" con unica deroga derivante da un "comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico- fisica del figlio minore nel caso di violenza, abuso sessuale, trascuratezza, impossibilità di un genitore ed inadeguatezza evidente degli spazi predisposti per la vita del minore".

Orbene, come potrà essere applicata tale deroga? Con quali criteri? Sarà sufficiente la presentazione di un atto di denuncia per i reati di cui sopra, un decreto di rinvio a giudizio, una sentenza di condanna? E quale criterio si dovrà applicare per valutare la sussistenza o meno della "trascuratezza"? L'ultimo richiamo alla inadeguatezza degli spazi predisposti per la vita del minore rappresenta ulteriore conferma della importanza di elementi "logistici", in luogo di una valutazione di quale sia realmente l'interesse del minore in termini di affettività e progettualità di

vita. Nel comma successivo si parla della predisposizione da parte di entrambi i genitori di un "piano genitoriale" riguardante:i luoghi abitualmente frequentati dai figli; la scuola e il percorso educativo del minore; le eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e formative; le frequentazioni parentali ed amicali del minore; le vacanze normalmente godute dal minore. Nel piano genitoriale non si parla della possibilità di stabilire un assegno di mantenimento in favore dei figli e si prevede il mantenimento "diretto", senza alcuna erogazione d'assegno che, se previsto (es. in caso di deroga al paritetico) dovrà sempre essere temporaneo con fissazione del termine da parte del Giudice, ed il Giudice dovrà indicare quali iniziative le parti dovranno attuare per rendere possibile il mantenimento diretto della prole.

Tale previsione conduce inevitabilmente ad un aumento del conflitto, e laddove è realtà quotidiana la impossibilità per due coniugi/genitori di concordare la minima scelta educativa o formativa del figlio, ed immaginiamo quanto sia, per le coppie, complesso, se non impossibile, pervenire addirittura alla predisposizione di un piano genitoriale riguardante la vita futura del figlio!

Il mantenimento "diretto" con conseguente cessazione del versamento di una somma a titolo di contributo al mantenimento del figlio comporta inevitabilmente la possibilità che si crei una disparità di posizione, se abbiamo un genitore con più disponibilità economiche che può provvedere, più adeguatamente dell'altro, alle esigenze del figlio (e quindi divenire il genitore "preferito"). Inoltre la previsione che nel piano genitoriale debbano essere indicate le spese ordinarie, le spese straordinarie, attribuendo a ciascun genitore specifici capitoli di spesa, pone un problema relativamente alla possibilità che le scelte del figli debbano essere sempre uguali nel tempo. Ovvero non si tiene conto che le esigenze dei figli cambiano spesso di anno in anno. Ovvero si vuole che i genitori ricorrono continuamente al Giudice per le modifiche che saranno necessarie?. Altro problema è posto dalla previsione che i figli avranno un doppio domicilio , ma ricordiamo che non vi è assegnazione della casa coniugale secondo i criteri delle norme vigenti (interesse del minore) ad uno dei genitori e tutte le questioni relative

alla proprietà o alla locazione della casa familiare saranno risolte in base alle norme vigenti in materia di proprietà e comunione.

Si prevede espressamente nel secondo comma che non può continuare a risiedere nella casa familiare il genitore che non ne sia proprietario o titolare di diritto di usufrutto, uso, abitazione, comodato o locazione (oltre alle previsioni già esistenti di cessazione di residenza, convivenza o nuove nozze).

E' evidente come ancora una volta l'interesse del minore - che attualmente si concretizza anche con la possibilità che tale minore conviva con il genitore che ha più capacità di cura e di accudimento, più tempo da dedicare alla sua educazione - è sacrificato da ben altro e cioè da quello che potremmo definire "logica di mercato". Il pensiero va inevitabilmente a tutte le coppie che hanno acquistato o locato un' abitazione e, per motivi disparati, ne hanno intestato la proprietà ad uno solo dei coniugi, ovvero uno solo è l'intestatario del contratto di locazione; oppure al fatto, che rientra nella maggior parte dei casi, in cui il proprietario o l'intestatario del contratto di locazione sia il padre e non anche la madre (poiché quest'ultima può essere priva di risorse economiche e risulta la parte sempre più debole in conseguenza della crisi....). La madre, quindi, non potrebbe risiedere con il figlio nell'abitazione applicando alla lettera la previsione normativa. Inoltre la obbligatorietà di un periodo da dedicare alla Mediazione familiare fa temere un ulteriore allungamento dei tempi della giustizia. Attualmente tra la data di presentazione del ricorso e quella della udienza presidenziale possono passare cinque o sei mesi e l'aggiunta di un ulteriore periodo di circa due - tre mesi potrebbe diventare inevitabile.

Si perverrebbe, quindi, ad un periodo di sette - otto mesi dalla presentazione del ricorso e ciò contrasta con la necessità di un intervento urgente a tutela soprattutto della prole. Inoltre possiamo supporre che le vittime già di abusi e/o maltrattamenti saranno poste in condizione di subire ulteriormente pregiudizio a causa della dilatazione dei tempi.

Molti sottolineano anche delle perplessità nello svolgimento di un percorso di mediazione che sembrerebbe obbligatorio e avverrebbe secondo un protocollo "prestabilito" (parole testualmente usate nell'articolo); mentre poco chiaro è il riferimento alla "presa di coscienza dei problemi dei figli scaturenti dalla separazione". Da segnalare ancora che, non vi è alcun accenno alla necessità che il giudice, in mancanza di accordo tra i genitori, prenda provvedimenti provvisori, ovvero che decida nell'interesse del minore.

Ma sorge ancora una ulteriore problematica: la condizione in cui versano i servizi specialistici pubblici, resi spesso "impotenti" per carenza di personale e di mezzi, rende indispensabile il ricorso alle strutture private con inevitabile aumento dei costi e disagio per quei genitori meno abbienti.